



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **BENEVENTO**

SEZIONE **7**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GRASSO	GAETANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ANELLI	FRANCESCO PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	IANNELLA	GIACOMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 117/13 depositato il 30/01/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010302546/2012 IRPEF-ADD.REG. 2008
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFM010302546/2012 IRPEF-ALTRO 2008 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO

proposto dal ricorrente:

RICCIO CARMELA
VIA LARGARIO 6 82022 CASTELFRANCO IN MISCANO BN

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Riscossi € 1,50 in
marche da bollo per diritti
di copia.

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 117/13

UDIENZA DEL

27/05/2013

ore 09:15

SENTENZA

N° 205-07-13

PRONUNCIATA IL:

27-05-13

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

06-07-13

Il Segretario

Giuseppe
Cicibone

Qu

1

L'Agenzia delle Entrate di Benevento notificava alla sig. Riccio Carmela l'avviso di accertamento n. TFM010302546/2012 per l'anno 2008 con cui è stato accertato sinteticamente un reddito di € 75.359,99 avendo la contribuente dichiarato redditi incongrui con i propri indici di capacità contributiva. Ha, infatti, acquistato un terreno agricolo per un valore di € 320.000,00 ed ha sostenuto le spese per il possesso, per 12 mesi, della residenza principale e di due residenze secondarie con quota del 50% e di un'altra residenza secondaria con quota del 100%. Il reddito sintetico accertato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73, è pari alla somma di un quinto del predetto incremento patrimoniale (€ 64.000,00) e dell'importo di € 11.359,99 per le spese di mantenimento delle residenze.

Con rituale ricorso la contribuente, rappresentata e difesa dal Rag. Vincenzo Castellano, si opponeva al suddetto avviso e ne chiedeva l'annullamento, con vittoria di spese, per carenza di motivazione e per la mancata valutazione della posizione reddituale e finanziaria dell'intero nucleo familiare di cui fa parte.

Produceva copiosa documentazione a dimostrazione della capacità di spesa derivante dal possesso di redditi e di disponibilità finanziarie proprie e del nucleo familiare. Produceva anche copia della sentenza n. 319/07/12 di questa C.T.P. con cui sono stati annullati altri due avvisi di accertamento, per gli anni 2006 e 2007, aventi il medesimo oggetto della presente controversia.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate deduceva la legittimità del suo operato giacché dall'atto notarile risulta che il terreno è stato acquistato dalla ricorrente, di comune accordo con il coniuge, a titolo personale e con denaro proprio. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con ordinanza del 18.03.2013 la Commissione ha accolto l'istanza di sospensione presentata dalla ricorrente.

La Commissione osserva che l'Amministrazione finanziaria, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, è legittimata a determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in base alla presunzione legale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/73. Tale tipo di accertamento si fonda su parametri fissati in via generale che si sottraggono all'obbligo di motivazione e l'Amministrazione medesima è dispensata da qualunque altra prova rispetto ai fatti indicativi di

Qu

capacità contributiva, individuati dal redditometro e posti a base della pretesa tributaria (v. Cassazione, sentenza 5.12.2007 n. 25386).

È onere del contribuente fornire la concreta prova contraria.

Nel caso in esame l'Ufficio ha indicato i fatti certi su cui si fonda l'accertamento (acquisto del terreno e possesso di beni per i quali la ricorrente sostiene le spese di mantenimento).

La Commissione ritiene che, con la documentazione versata in atti, che era già stata esibita all'Ufficio, la sig. Riccio Carmela abbia fornito la concreta prova contraria.

Questo Collegio osserva che nell'accertamento con procedimento sintetico occorre valutare complessivamente la situazione economica e finanziaria del nucleo familiare di appartenenza del soggetto verificato.

Nel caso di specie, dalla documentazione bancaria che è agli atti, risulta che il pagamento del prezzo del terreno di € 320.000,00 è avvenuto in data 20.06.2008 con assegni circolari, in favore dei venditori, per € 60.000,00 (v. allegata lista del 29.09.2011 della BCC Flumeri) e in data 06.12.2008 con altri assegni circolari, in favore dei venditori, per € 260.000,00.

Risulta anche:

- che l'emissione dei predetti assegni circolari per l'importo di € 60.000,00 è avvenuta con prelevamento di € 25.000,00 dal c/c n. 152, presso la Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, cointestato alla ricorrente e al coniuge sig. Verrilli Antonio, e con prelevamento di € 35.000,00 dal libretto di deposito n. 767, presso la stessa banca, intestato al sig Verrilli Antonio;
- che l'emissione degli assegni circolari per l'importo complessivo di € 260.000,00 è avvenuta con addebitamento, in data 5.12.2008, sul già citato c/c n. 152 presso la B.C.C. di Flumeri intestato ai coniugi Verrilli-Riccio;
- che il c/c n. 152 presentava, alla data del 4.12.2008, un saldo positivo di € 98.245,97 e in data 5.12.2008 sono stati effettuati su di esso due versamenti, uno di € 120.000,00 (somma prelevata lo stesso giorno dal conto di deposito a risparmio n. 1817, presso la stessa banca, cointestato a Riccio Carmela e a

Qu

Volpe Palmina, madre della ricorrente) e uno di € 55.000,00 (somma prelevata lo stesso giorno dal conto n. 767 intestato al sig. Verrilli Antonio);

- che al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2005 al 2008, sui conti n. 152 e n. 767 presso la B.C.C. di Flumeri, vi erano consistenti disponibilità liquide.

Dalla dichiarazione dei redditi, allegata al ricorso, del coniuge della ricorrente, sig. Verrilli Antonio, si evince che egli nell'anno 2008 ha percepito un reddito imponibile di € 52.395,00.

Orbene, il ricorso può essere accolto perché la ricorrente, con la documentazione prodotta, ha concretamente dimostrato di avere a disposizione l'intera somma pagata per l'acquisto del terreno (la gran parte di essa, pari a € 230.000,00, era depositata su due conti bancari a lei cointestati) ed ha dimostrato che il reddito familiare ha abbondantemente consentito il sostenimento delle spese per il mantenimento delle residenze.

La complessità della materia trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.


P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Benevento, 27 maggio 2013.

Il Relatore

(Dott. Francesco Paolo Anelli)



Il Presidente

(Avv. Gaetano Grasso)

